

DETERMINA DIRIGENZIALE

AA - ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

N° 1095 del 17/07/2020

Oggetto:	FORNITURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA SU SISTEMA DI PURIFICAZIONE AUTOMATICO PER SPE MOD. GX-241 GILSON COMPLETO DI ACCESSORI IN DOTAZIONE AI LABORATORI DEL DISTRETTO PROV.LE ARTA DI TERAMO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GILSON S.R.L. AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS.50/2016.
-----------------	---

Estensore	Rita Aloisio
Responsabile del Procedimento	Raimondo Micheli
Posizione Organizzativa	Francesca Fusco

IL DIRIGENTE

PREMESSO che il Distretto Provinciale di Teramo ha in dotazione, presso i laboratori della Sezione Chimica Ambientale, un Sistema di purificazione automatico per SPE Mod. GX-241 Gilson, completo di accessori, Software e PC (n.1 "GX 241 II ASPEC" S/N 261F5R027, n.1 "4060 Verity" S/N 641F5P004, n.1 "Valvemmat II" S/N 331L4C104, N.1 "508 Interface Module" S/N 361E5Y021 n.1 "Trilution LH V 3.0" S/N LH1B5047), acquistato nell'ambito del Piano Investimenti 2015, con Determina Dirigenziale n°808 del 01.07.2015, dalla società GILSON ITALIA S.r.l. di Cinisello Balsamo (MI);

ACCERTATA ACQUISITA la richiesta, allegata alla presente (**Allegato 1**), effettuata all'Ufficio Acquisti di Beni e Servizi, Contratti" dell'Arta per mezzo di posta elettronica da parte del Referente Sistema Qualità del Distretto di Teramo, acquisita al ns.Prot.n°0029196 del 09.07.2020, circa la necessità di effettuare la manutenzione per il suddetto Sistema di purificazione automatico per SPE Mod. GX-241 Gilson, utilizzato per la preparazione dei campioni sottoposti ad analisi di laboratorio organici, indispensabile per la prosecuzione di urgenti procedure analitiche;

DATO ATTO che per "manutenzione preventiva" deve intendersi una politica di manutenzione che si prefigge l'obiettivo di eseguire un intervento della ditta finalizzato non alla riparazione dello strumento in quanto guasto ma piuttosto all'effettuazione di una serie di controlli, volti ad assicurare il regolare e corretto funzionamento dello stesso, tramite una "revisione" e/o sostituzione di parti di ricambio, prima che nello strumento si manifesti il guasto;

CONSIDERATO che tra i principali benefici derivanti dall'accurato processo di manutenzione preventiva figura la sostanziale riduzione dei costi di una eventuale riparazione e del tempo di inattività dello strumento (fuori servizio) e che i vantaggi di una manutenzione preventiva annuale sullo strumento, attraverso un controllo effettuato su funzionalità e accuratezza nelle misurazioni, previene e riduce situazioni di mal funzionamento dello strumento, eludendo riparazioni invasive e riducendo la possibilità di danni;

RILEVATO che, essendo la GILSON S.r.l. ditta produttrice e distributrice dello strumento in questione, di conseguenza il RUP ha ritenuto opportuno rivolgersi alla stessa per la manutenzione di cui trattasi, tramite una richiesta di offerta;

CONSIDERATO che l'assistenza tecnica degli strumenti di produzione Gilson, data l'elevata specializzazione degli stessi, è opportuno che sia resa dai tecnici della ditta produttrice;

ACQUISITA l'Offerta N.Q-33489 del 22.06.2020, formulata dalla società GILSON S.r.l. su richiesta del RUP e trasmessa in allegato alla suddetta richiesta, il cui ammontare complessivo è pari ad € 3.000,00 + € 660,00 di IVA al 22% (€ 3.660,00 IVA inclusa);

VISTO il D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* (c.d.nuovo Codice degli Appalti"), così come implementato e coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n.56 in vigore dal 20/05/2017;

VISTO l'art.36 *"Contratti sotto soglia"*, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo



codice degli appalti), il quale sintetizza che *“l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese” (comma 1)*, specificando che *“...le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità...” (comma 2)* *“...“....per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici....” (lett a))*;

CONSIDERATO che l'art.36 comma 2 lettera a) prevede che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ai 40.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

CONSIDERATO che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui al citato art.36 postulano il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e devono assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

CONSIDERATO che per il prodotto richiesto non risulta attiva una Convenzione stipulata da CONSIP SpA;

VISTO l'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488;

VISTO il Decreto Legge n.95 del 06.07.2012, convertito in legge con modificazioni Legge n.135 del 07.08.2012, che prevede all'art.1 comma 1;

VISTO l'art. 1, comma 3 della la citata Legge 135/2012;

VISTO il disposto dell'art. 1, c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, in virtù del quale, per gli acquisti di importo compreso tra 5.000 euro e la soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.449 della stessa legge sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.327/2010;

DATO ATTO, quindi, che la legge di stabilità 2016, come modificata dalla Legge n.145/2018, prevede che l'acquisto di beni e servizi sotto la soglia dei 5.000 Euro non ricade nell'obbligo di approvvigionamento tramite centrali di acquisto (Mepa, o centrali regionali) introdotto dalla Spending Review nel 2012;

RILEVATO che la spesa per la fornitura in oggetto ricade nell'ipotesi di possibilità di acquisto fuori MEPA in quanto inferiore ai cinquemila euro;

VISTO il “Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall'Arta Abruzzo”, il cui schema è stato approvato con Delibera n°6 del 24.01.2018, che al Capo III “Acquisti diretti di importo inferiore a 40.000,00 euro”, art.29 comma 3 stabilisce che *“per gli affidamenti di importo inferiore a 3.000,00 euro è possibile procedere con l'acquisizione di un solo preventivo, senza specifica motivazione”*;



VISTO l'art.63 *“Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, il quale stabilisce che “nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui al presente articolo e’, inoltre, consentita... nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l’amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilita’ o difficoltà tecniche sproporzionate” (comma 3, lett b));*

CONSIDERATO che la fornitura della riparazione, la cui esecuzione risulta necessaria ad assicurare la piena e corretta funzionalità dello strumento in oggetto, può senza alcun dubbio considerarsi una consegna complementare effettuata dal fornitore stesso della strumentazione;

DATO ATTO che il cambiamento di fornitore che comporti l’obbligo per l’amministrazione di effettuare forniture con caratteristiche differenti, inteso come eventuale utilizzo di manodopera ed eventuali parti di ricambio differenti rispetto a quelle fornita dalla GILSON S.r.l., senza alcun dubbio comporterebbe incompatibilità e/o difficoltà tecniche sproporzionate, con conseguenti risultati negativi sulle attività analitiche effettuate e probabile malfunzionamento e/o guasti della strumentazione in dotazione;

RITENUTO, per quanto sopra detto, di procedere ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 alla fornitura in questione tramite affidamento diretto alla società GILSON S.r.l., secondo le modalità di cui all’offerta in allegato al presente provvedimento, al costo di al costo di € 3.000,00 + € 660,00 di IVA al 22% (€ 3.660,00 IVA inclusa);

DATO ATTO che con D.G.R. n.453/2019 la Regione Abruzzo ha approvato il Bilancio di previsione 2019-2021 di A.R.T.A. Abruzzo;

DATO ATTO che con delibera D.G. n. 137 del 30/11/2019 è stata approvata la variazione di assestamento al bilancio di previsione 2019/2021;

VISTO e richiamato, altresì, il principio contabile della contabilità finanziaria All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 articolo 43, in materia di esercizio e gestione provvisoria;

TENUTO CONTO che, a tutt’oggi, non è ancora stato adottato il Bilancio di Previsione 2020,2021,2022 e, pertanto, ai sensi di quanto stabilito dall’attuale normativa, l’Agenzia è in esercizio provvisorio;

CONSIDERATO che la normativa stabilisce, in caso di esercizio provvisorio, fermi gli stanziamenti di competenza come previsti per il secondo esercizio del bilancio approvato l'anno precedente, gli enti:

- possono impegnare solo spese correnti, spese correlate per partite di giro nonché lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;
- non sono consentite spese in conto capitale;
- individuate le spese consentite, ogni mese possono impegnare per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, un importo non superiore a un dodicesimo dello stanziamento gestito al netto delle somme impegnate negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio in corso e della quota relativa al Fpv;

ACCERTATO che la normativa vigente stabilisce, altresì, che non subiscono limitazioni le



spese tassativamente regolate dalla legge, quelle non suscettibili di frazionamento in dodicesimi nonché quelle necessarie a garantire il mantenimento dei servizi esistenti;

DATO ATTO che, nel caso specifico della fornitura di cui alla presente determina, trattasi di manutenzione su strumentazione utilizzata per attività analitiche imposte all'Agenzia dalla legge istitutiva la cui esecuzione è obbligatoria per ottemperare agli obblighi istituzionali dell'Ente;

APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente la citata categoria del rischio e conseguentemente, a norma dell'art.26, c.3 del D. Lgs. n.81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

ACQUISITO il DURC della ditta "GILSON s.r.l." Numero Protocollo INPS_21309572 con scadenza 14.10.2020 (**Allegato 2**);

RITENUTO di provvedere, per le motivazioni sopra esposte, alla fornitura in oggetto, dando atto che la spesa di € € 3.660,00 IVA compresa trova copertura finanziaria al capitolo 9.06.1.03.60.0 denominato "Attrezzature sanitarie" del bilancio finanziario 2020, che presenta la necessaria disponibilità;

RITENUTO di individuare nella persona del Dr.Pierino Di Pietro, Referente Sistema Qualità del Distretto di Teramo, il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art.101 e dell'art.31 del D.Lgs.50/2016;

VISTA la Legge n.136 del 13.08.2010 ed il D.L.n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4, che stabilisce *"Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante...."*;

DETERMINA

- 1) **DI AFFIDARE**, per le motivazioni esposte in narrativa, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016, alla ditta "GILSON S.r.l.", la fornitura del servizio di manutenzione preventiva su sistema di purificazione automatico per SPE Mod. GX-241 Gilson completo di accessori in dotazione ai laboratori del distretto prov.le Arta di Teramo;
- 2) **DI INDIVIDUARE** nella persona del Dr.Pierino Di Pietro, Referente Sistema Qualità del Distretto di Teramo, il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art.101 e dell'art.31 del D.Lgs.50/2016;
- 3) **DI DARE ATTO** che non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;
- 4) **DI IMPEGNARE** allo scopo la somma complessiva di euro 3.660,00, al lordo di IVA al capitolo 9.06.1.03.60.0 denominato "Attrezzature sanitarie" del bilancio finanziario 2020, che presenta la necessaria disponibilità;
- 5) **DI DARE ATTO** che il codice CIG identificativo della presente fornitura è **Z7C2DB3924**;
- 6) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista.



7) **DI DISPORRE** che venga assicurata la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai fini della trasparenza amministrativa secondo le vigenti disposizioni.

Data, 17/07/2020

Il Direttore Amministrativo
MICHELI RAIMONDO / ArubaPEC S.p.A.

